

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "V. Simoncelli"

LICEOLINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE "V. Gioberti"-LICEO CLASSICO "V. Simoncelli"-LICEO ARTISTICO "A Valente"

Sede legale Viale Simoncelli, 118 03039 SORA (FR)

© 0776831137 ≜ 0776839145 ⊠ FRIS02100A @istruzione.it ⊠ PEC FRIS02100A @PEC.ISTRUZIONE.IT

Sede ass. LICEO CLASSICO GINNASIO ST. "V. Simoncelli", Viale Simoncelli, 112, Sora,

Sede ass. LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE ST. "V. Gioberti", Via Spinelle, 59/L, Sora, tel. 0776/831086

Sode als. LICEO ARTISTICO ST. "A. Valente", Via Lucarelli, Sora, tel. 0776/831821

Prot. n. 1784 Sora, 20/03/2018

AI SIGG. DOCENTI AL PERSONALE A.T.A. AL D.S.G.A. Albo

Sede

Oggetto: Graduatoria di Istituto.

Per procedere alla formulazione della graduatoria interna di Istituto, si invitano i Sigg. Docenti e il Personale A.T.A. a voler compilare la scheda allegata alla presente, corredata da relativa documentazione, e spedita per e-mail dal proprio indirizzo di posta elettronica o a consegnarla in segreteria, Ufficio Personale, Sig.ra Lombardi Rosa e Sig.ra Tiziana Rea, per il personale docente, e Sig. Tramontozzi Cesidio, per il personale A.T.A., entro e non oltre il giorno 07/04/2018.

Si rappresenta che:

- per coloro che non faranno pervenire la scheda debitamente compilata, la stessa sarà compilata d'ufficio, aggiornata all'a.s. in corso con i dati in possesso della scuola;
- per coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla L. n. 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione e alla presentazione della scheda.

Non provvederanno alla presentazione della suddetta scheda il personale in utilizzazione provvisoria, in assegnazione provvisoria, titolare in altro istituto con completamento in questa scuola, i neo immessi in ruolo.

Si rimanda, comunque, alla normativa vigente



#### SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI A.S. 2017/18 (II GRADO)

Al Dirigente Scolastico II/La sottoscritto/a \_ nato/a a Immesso In ruolo ai sensi LEGGE - GAE/CONCORSO con effettiva assunzione in servizio dal fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, dichiara: Da compilare a cura dell'interessato Ris. al Tot. Punti anni D.S. A1) ANZIANITÀ DI SERVIZIO SERVIZI DI RUOLO - SCUOLA DI II GRADO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato Anni COMPLESSIVI n.\_\_\_\_di servizio prestati nella scuola di II GRADO (escluso a.s. 2017/18) compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg. nella scuola di II GRADO. Anni n. di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE e/o PAESI IN VIA DI SVILUPPO (escluso a.s. 2017/18) ATTENZIONE: SOLO PER I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato di servizio prestato su posto di sostegno nella scuola di Il GRADO con decorrenza economica (escluso a.s. 2017/18) compresi eventuali anni prestati su posto di sostegno con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg. nella scuola di II GRADO SERVIZI DI RUOLO DERIVANTI DA RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA SERVIZI DI RUOLO PRESTATI NELLA SCUOLA I GRADO punti 3 x ogni anno effettivamente prestato Anni di servizio di RUOLO nella scuola di I GRADO Anni \_\_di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da alcuna supplenza (o inferiore ai 180 gg.) o coperti da una supplenza di almeno 180 gg. ma svolta in altro ruolo/grado rispetto a quello di II GRADO 65 **SERVIZIO PRE RUOLO** Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp. per i primi QUATTRO anni e 2 pp. per ogni anno successivo Anni <u>COMPLESSIVI</u> n. \_\_\_\_\_di servizio PRE RUOLO riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera Anni n.\_\_\_\_ di servizio PRE RUOLO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE e/o PAESI IN VIA DI SVILUPPO SI AGGIUNGONO EVENTUALI ANNI DI RUOLO NELL'INFANZIA E/O PRIMARIA Anni COMPLESSIVI n. di servizio di RUOLO nella scuola dell'INFANZIA e/o

PRIMARIA (tali anni, anche se di RUOLO, si sommano al pre ruolo ai fini del calcolo del punteggio). Eventuali anni prestati in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE o PAESI

IN VIA DI SVILUPPO si contano due volte.

ATTENZIONE: SOLO PER I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp. per i <u>primi QUATTRO</u> anni e 2 pp. per ogni anno successivo			
Annidi servizio PRE RUOLO prestati su posto di sostegno riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera in POSSESSO DEL TITOLO DI SOSTEGNO Annidi servizio di RUOLO nella scuola dell'INFANZIA E/O PRIMARIA SU POSTO DI SOSTEGNO			
CONTINUITÀ NELLA SCUOLA  (I punti si assegnano per "ogni anno di servizio" prestato [escluso l'a.s. 2017/18]  prescindendo dal triennio. Non sono conteggiati gli anni su sede provvisoria, anche se  coincidente con quella definitiva, e/o prima della decorrenza economica del ruolo)  Di avere complessivamenteanni di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità  [5] Entro il quinquennio (punti 2 x ogni anno) anni  [6] Oltre il quinquennio (punti 3 x ogni anno) anni			
CONTINUITÀ NEL COMUNE			
<u>punti 1 x ogni anno prestato nel comune di attuale titolarità</u> (Attenzione: il punteggio non è cumulabile nello stesso anno con la continuità			
nell'attuale scuola)			-
Di avereanni di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale			
titolarità senza soluzione di continuità			+
BONUS UNA TANTUM Solo per gli anni 2000/01 – 2007/08			
pp. 10			
di aver diritto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato,			
per un triennio, escluso l'anno di arrivo, a decorrere dalle operazioni di			
mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'as. 2007/08, domanda di trasferimento			
o passaggio PROVINCIALE, o, pur avendola presentato domanda, l'ha revocata	101.	SERVIZI	
nei termini previsti.			
	•		. <u> </u>
A2) ESIGENZE DI FAMIGLIA			
NON ALLONTANAMENTO DAI FAMILIARI			
(Il punteggio è attribuito SOLO nel caso in cui il familiare abbia la residenza nello stesso comune di titolarità del docente)			
<u>punti 6</u>			
A) per NON ALLONTANAMENTO dal coniuge (o parte dell'unione civile) OVVERO			
SOLO NEL CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O			
CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLATO DAL TRIBUNALE, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (a scelta)	!		
FIGLI FINO A 6 ANNI DI ETÀ (si prescinde dalla residenza)			
punti 4			
B) per <b>OGNI figlio</b> (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento)			
di età inferiore a sei anni da compiere entro il 31/12/2018			
	_		
FIGLI DAI 7 AI 18 ANNI (si prescinde dalla residenza)			
punti 3  (anche adattivo e in affidamente presidentivo e in affidamente)			
<ul> <li>c) per OGNI figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento)</li> <li>di età dai 7 ai 18 anni i da compiere entro il 31/12/2018 OVVERO per ogni figlio</li> </ul>			
di età superiore ai 18 che risulti totalmente o permanentemente inabile a			
proficuo lavoro.			
proficuo favoro.			

D)	CURA E ASSISTENZA  punti 6  cura e assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica, sensoriale ovvero per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossico dipendente o del coniuge o del genitore, totalmente e permanentemente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune di (che coincide coi comune di titolarità del docente)	TOT. ESIG. FA	MIGLIA
A3) TIT	OLI GENERALI		
A)	CONCORSO PER ESAMI E TITOLI (NON SI VALUTANTO SSIS, TFA, PAS E CONCORSI RISERVATI)  punti 12  di aver superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (può essere valutato un solo concorso)		
	DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA SI VALUTANTO SSIS, TFA, PAS E SPECIALIZZAZIONI PER INSEGNARE SOSTEGNO)  punti 5 per ogni diploma  di aver conseguito n diplomi di specializzazione  Università di Discipline		
C)	DIPLOMA UNIVERSITARIO I LIVELLO/TRIENNALE  punti 3  Di avere ndiploma/i universitario/i (LAUREA DI I LIVELLO O BREVE/TRIENNALE O DIPLOMA ISEF O DIPLOMA DI ACCADEMIA O CONSERVATORIO DI MUSICA) conseguito oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza		
	DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER DI I E II LIVELLO		
D)	punti 1 per ogni diploma e/o master  Di avere ndiploma/i universitario/i CORSI DI PERFEZ. e/o MASTER I E  II LIVELLO NON INFERIORI AD UN ANNO (se conseguiti dal 2005/06 devono essere di 1500 ore e 60 CFU)		
	1. Università diDiscipline  2. Università diDiscipline  3. Università diDiscipline		
	4. Università diDiscipline  5. Università diDiscipline		
E)	DIPLOMA DI LAUREA QUADRIENNALE  punti5 per ogni diploma di laurea  Di avere ndiploma di laurea con corso almeno QUADRIENNALE  (LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, MAGISTRALE/SPECIALISTICA, ACCADEMIA DI  BELLE ARTI, DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA) conseguito oltre il  titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza		

#### © OrizzonteScuola.it

	DOTTORATO DI RICERCA		
	<u>punti 5</u>		
F)	Di aver conseguito il titolo di "dottorato di ricerca" (può essere valutato un solo		
	dottorato)		
,			
	ESAMI DI STATO II GRADO – ANNI 98/99-00/01		
	punti 1 per ogni anno		
H)	Di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di		
	istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di		
1	commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno		
	all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame per gli anni 98/99 fino al		
	00/01		
	CLIL - LIVELLO C1 DEL QCER		
	punti 1		
I)	Di essere in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER, di aver frequentato		
	il corso metodologico sostenuto la prova finale		
	CLIL - NON IN POSSESSO DEL C1		
	punti 0,5		
L)	Di aver frequentato il corso metodologico sostenuto la prova finale		
N.B. i ti	toli relativi a B) C), D), E), F), G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati	TOT. TITOLI	
fino ad	un massimo di <u>10 PUNTI</u>		
SERVIZI	O + ESIGENZE FAM. + TITOLI TOTALE COMPLESSIVO		

Si allegano le autocertificazioni (e documentazioni, nel caso di esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 CCNI vigente), relative a quanto dichiarato.

DATA	FIRMA

Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e ai personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

#### NOTE

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di Il grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

- (2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
- (3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Glì anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di

leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.I. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità el il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità ne il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento del predetto al predetto art. 7, punto il) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolarità otorico provinciale.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l'ottennio în questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e Il grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di	
continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)	
- entro il quinquennio	
- oltre il quinquennio	Punti 2
	Punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione

del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità	
in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)	
	Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti il e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc...) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. lettera B) e lettera C) valgono sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc...) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

- (8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.

E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di Il grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di Il grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

l concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsì previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (5155).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).
- (13) Il punteggio può essere attribuito anche ai personale dipiomato.
- (14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

### ALLEGATO D

Io sottoscritto			
dichiaro sotto la mia responsal	bilità:		
1) A) di aver assunto effettivo	servizio nel ruolo di	attuale appartenenza da	ıl per effetto di
concorso	o di	i Legge	
di aver usufruito dei seguenti p	periodi di aspettativa	senza assegni	
di avere, quindi, una anzianità complessivamente di anni		l'anno in corso, valutabi	le ai sensi del Titolo I lettera A) e A1) della Tabo
Anni di servizio	prestato successivan	nente alla nomina in ruc	olo (1)
ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA
Anni deriyanti d	da retroattività giurio	tica della nomina coper	ti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza
ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA
B) di aver prestato n. situati in piccole isole	anni di s	ervizio effettivo dopo l	a nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o
ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA
C) di aver prestato n. situati in paesi in via di s		vizio effettivo dopo la	nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o
ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

					1
		-			-
					1
ovvero lettera B 2 dei moduli don 3 A) Di aver presta	), B1), B2) per la scuole manda) (1).	o valutabile i sensi del Tita a secondaria di 2 grado de ritto titolo di studio, i seg	ella Tabella, di anni	(Da riportare nella	a casella
ANNO SCOL.	DAL AL	SCUOLA	NOTE DI QUALIFICA	DIRITTO RET. ESTIVA A (SI NO) (NOTA 4B)	
				-	
					] 
					]
C) di aver prestat aver ottenuto p D) di aver presta I periodi indicati alle pi va riportato nella casell  4) di aver prestato sostegno o su D.	to servizio nel ruolo degioer ciascun anno scolastito nanni di se recedenti lettere A), B), a n. 3 del modulo domar servizio in scuole spec O.S	to n. 297 del 16.4.94 per in the insegnanti di scuola del co la qualifica non inferiorizzo pre-ruolo in scuole (C), D) assommano, quinci ada).  iali o ad indirizzo didati estato successivamente a	ll'infanzia e/o primaria pore a buono (7) /istituti situati nelle piccoli, complessivamente ad	ole isole.  anni (tale	
DAL	AL	ANNI	MRSI	GIORNI	-
	Totale				
Di avere, quindi una an o su posti di sostegno p		lo in scuole speciali o ad	indirizzo didattico diffe	erenziato o in classi diffe	renziali
richiesto per le D.O.S	. della scuola secondari	la 6 dei moduli domanda ia di secondo grado ovv sto per le D.O.S. della sc	ero nell'apposito riquad	iro della casella 5 del	
B) Servizio pre-ruo	lo				
DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI	

			·	
	Totale		ļ	
Di avere, quindi una anzi o posti di sostegno o su I		lo in scuole speciali o a	d indirizzo didattico di	ifferenziato o in classi differ
	della scuola secondaria	di secondo grado ov	vero nell'apposito riqu	ento o il passaggio di catte nadro della casella 5 del m ondo grado).
				ell'art. 5 della legge 603/60 andaria di i grado, pari a
DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI
		<del></del>		
			-	
1	Totale			
guella della decorrenza e effetto di un giudicato va 4) Il servizio pre-ruolo ducandati femminili stat n scuole annesse ad educa c' valutabile anche il servicate congiuntamenta E' valutabile anche il service-ruolo sono valutabili A) per gli anni so occorso per lo sv B) per gli anni so n.297 del 16.4.94 C) per gli anni so al docente deve e D) per gli anni ininterrottamente	economica, e non e' cope invece indicato nel prec nelle scuole secondarie ali. Il servizio pre-ruolo candati femminili statali. servizio prestato fino al e a quello di paritarie e s vizio prestato nelle scuo se prestati alle seguenti scolastici anteriori al 1 volgimento degli esami ( colastici dal 1945/46 al 1, il professore deve aver colastici dal 1955/56 al essere attribuita la quali ni scolastici dal 1974	erta da effettivo servizione dente punto 1.  e e'valutato se prestato nelle scuole primarie e  31.8.2008 nelle scuole il servizio prestato nel popolari, sussidiarie condizioni:  945/46 il professore de 1 mese per la sessione e 1954/55, in relazione a r percepito la retribuzio 1973/74, in relazione a fica.  1/75 l'insegnante deve termine delle operazio	in scuole statali o po in scuole statali o po l'valutabile se prestato paritarie primarie ch le scuole paritarie dell e o sussidiate. Si ricora eve aver prestato 7 me estiva e I mese per l'au lle norme contenute ne ine anche durante le va quanto stabilito dall'a	la, inoltre, che gli anni di se esi di servizio compreso il tunnale). ill' art. 527 del decreto legis
5) Depennare la dicitura 6) Il servizio militare di nisura prevista nelle note 'valutabile solo se presto 7) Il riconoscimento de	che non interessa. leva o equiparato va v e comuni alle tabelle a d ato, col possesso del pre l servizio prestato nel	alutato ai sensi dell'ari lomanda e d'ufficio alle scritto titolo di studio, i ruolo degli insegnanti	egate al C.C.N.I. per il in costanza di servizio d elementari e' subord	rislativo n. 297 del 16.4.94, servizio pre-ruolo. Detto se di insegnamento non di ruol linato, fino all'a.s. 1974/75 zione che vengano espressa

Data .....

Firma .....

# ALLEGATO F DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

lo sottoscritto	
dichiaro sotto la mia responsabilità di prestare servizio, nel d	corrente anno scolastico/, presso la unità scolastica
ubicata nel comune di	di attuale titolarità e di aver prestato ininterrottamente e la titolarità ovvero in altre istituzioni per cui non si interrompe la
continuità come previsto dalla nota 5 dell'allegato D del con	

### Anni di continuità:

	Anno scolastico	Scuola (c)	Note (d)
1			
2			
3			"
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

dichiaro altresì di aver prestato ininterrottamente servizio nel succitato comune, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati (b):

	Anno scolastico	Scuola (c)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		-
10		

# Dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all'art. 7, co. 1, punti II e IV del C.C.N.I.

	le sono stato trasferito d'uffici	o nell'anno scolastico/ e richiest	a per i seguenti anni scolastici:
			a ber r pe@merrer army poormoner.
	Anno scolastico	Scuola (c)	Note (d)
2			
2			
-			
5			-
6			
7			
8			
ell'infar assaggio ll'introa ) la dici ) Riporto ) Nel ca ) La pre	nzia, non costituisce soluzione o dal plesso di titolarità d luzione dell'organico funziona hiarazione di servizio continua are il codice della scuola nel co so venga impostata la scuola d	'organico funzionale di circolo, per la scuo di continuità del servizio ai fini della dich del docente al circolo corrispondente. Le tra plessi dello stesso circolo interrompe tivo nel comune e' riservata ai docenti induaso in cui risulti diversa da quella attuale. Li cui alla nota c) riportare la motivazione di circolo che comprende il plesso dal quannio.	siarazione di servizio continuativo. N Il trasferimento ottenuto precede e la continuità di servizio. ividuati come perdenti posto. dell' assegnazione su tale sede.

#### DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

10 Sottoscritto
dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo I lettera D della tabella di valutazione Allegato D per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità (1)
A tal fine dichiaro:
di essere stato titolare nell'anno scolastico (2) presso la
scuola
di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall'ordinanza sulla mobilità (3)
oppure
di aver presentato nell'ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3)
anno scolastico scuola di titolarità
anno scolastico scuola di titolarità
anno scolastico scuola di titolarità
Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all'acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o

NOTE

In cottoscritto

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità.

l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (4)(5)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
- è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità)
   ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento
- (2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005
- (3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato
- (4) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.
- (5) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'A.S. 2003/2004 e precedenti

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

## **DICHIARAZIONE PERSONALE**

ll sot	ttoscritto	nato il _		-0.
a		in servizio presso		
di		titolare presso		
di		dell'Ufficio scolastico Provinciale di		
con la	a seguente qualific	a		
		DICHIARA		
		abilità, al fine dell'attribuzione dei punteggi rela ninato, per l'anno scolastico 2013/2014:	itivi alla mobilità del <sub>l</sub>	personale con rapporto di
Grad	o di parentela che i	intercorre tra il richiedente e la/le persona/e cui	i intende ricongiunge	ersi:
ргорг	io stato civile			
- c	omune di residenza	a del familiare a cui intende ricongiungersi		
e il	familiare vi risiede	con decorrenza anagrafica dal		
· re	elazione di parente	la e nominativo della persona a cui intende ricc	ongiungersi:	
Num		inferiore ai 6 anni o ai 18 anni (entro il 31.1		
_	Cognon	ne e nome	Data di n	ascita
Titoli esam maste	generali e speciti i per l'accesso al l	O DETTAGLIATO (potrebbe essere richiesta fici: promozione per merito distinto, superame ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari e ea, altre lauree, "dottorati di ricerca" e nume l'a.s. 2000/01):	ento di pubblico cor o superiore, speciali	ncorso, non riservato, per izzazioni, perfezionamenti,
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Data_		Firma		

# DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

Al Dirigente Scolastico

_l_ sottoscritt nat_ a il
servizio per il corrente a.s. presso codesto Istituto, in riferimento a quanto previsi
dal C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per
l'a.s. 201:/1 (Esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto)
dichiara sotto la propria responsabilità
(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge i gennaio 2003 e modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183)
di aver diritto a non essere inserit nella graduatoria d'istituto per l'identificazion
dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario delle precedenz
previste per il seguente motivo:
Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:  1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);  2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).  o PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE MA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE  Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:  1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;  2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia  3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.  o ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE  Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve avere
la certificazione con connotazione di gravità, cioè l'art.3 comma 3 della legge 104/92.  • PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE MELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Inoltre, dichiara di aver presentato per l' anno scolastico 201 /201 domanda
volontaria di trasferimento per il comune di , dove risiede il familiare assistito.
Firma
data